



Garanzie/REG

Spett.le
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
PIAZZA S. ONOFRIO, 4
00165 ROMA (RM)
Italia
Assago, 21 Febbraio 2024

Schema tipo 1.2 (d.m. 193 del 16 settembre 2022)

Garanzia fideiussoria definitiva n. 0947000000095882

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle



prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2025 come da allegato 1.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento della commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..



Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (codice dei contratti pubblici), il beneficiario potrà inviare una PEC al seguente indirizzo PEC della banca fideiussioni@pec.bnmail.com con la quale potrà richiedere ogni informazione che ritenga utile ai fini del controllo e della verifica della garanzia.



ATTO DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m.193 del 16 settembre 2022

Garanzia Fideiussoria n.		Garante	
0947000000095882		Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi	
Città	Via	Cap	Provincia
Assago	Via del Mulino 9, PL U3	20057	MI
C.F./P.Iva		Pec	
09339391006		fideiussioni@pec.bnmail.com	

Contraente			
BIOMERIEUX ITALIA SPA			
Città	Via	Cap	Provincia
BAGNO A RIPOLI	VIA CAMPIGLIANO 58	50012	FI
C.F./P.Iva		Pec	
07146020586		GARE.CONTRATTI@PEC.BIOMERIEUX.IT	

Stazione Appaltante			
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'			
Città	Via	Cap	Provincia
ROMA	PIAZZA S. ONOFRIO, 4	00165	RM
C.F./P.Iva		Pec	
80403930581		SUPPLYCHAIN- RICHIESTA.OFFERTE@PEC.OPBG.NET	

Descrizione opera/servizio/fornitura	Luogo di esecuzione
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 76, COMMA 2, lett. b) n. 2 e COMMA 4, lett. a) e b) D. LGS. 31 MARZO 2023, N.36 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI BIOMERIEUX PER LE APPARECCHIATURE E GLI STRUMENTI DELL'AREA DI RICERCA ONCOLOGIA E OFFICINA FARMACEUTICA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59 DEL D. LGS. N.36/2023 - CUP: E83C22003170001	ROMA
Costo Aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
EUR 49.235,00 (Euro quarantanovemiladuecentotrentacinque/00)	
Somma Garantita (€)	% dell'importo contrattuale
EUR 2.757,16 (Euro duemilasettecentocinquantesette/16)	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS



La banca per un mondo che cambia

IL CONTRAENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Emessa in n. 1 copia ad un solo effetto il 21 Febbraio 2024



ALLEGATO 1

Garanzia n. 094700000095882 emessa in data 21 febbraio 2024 per 2.757,16 (Euro duemilasettecentocinquantesette/16) a favore OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni del presente Schema tipo 1.2 si conviene tra le parti che alla scadenza prevista del 31 dicembre 2025 la presente garanzia sarà automaticamente considerata nulla e priva di efficacia, anche senza la materiale restituzione dell'originale della garanzia o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario.

Eventuali proroghe della garanzia, da concordarsi tra le parti, dovranno pervenirci entro la data di scadenza, su richiesta scritta e motivata del beneficiario.

Questo Allegato 1 è parte integrante della presente garanzia

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

**Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Spettabile
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
PIAZZA S. ONOFRIO, 4
00165 ROMA (RM)
Italia

Assago, 21/02/2024

I sottoscritti **MASSIMO POGLIANI** e **MARCO ARRIGONI** residenti per la carica in Assago, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

di essere facoltizzati, nella loro qualifica di Quadri Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro Spa in forza dello Statuto vigente e con le modalità di esercizio riportate nel Verbale n. 203 del 21/12/2023 - delibera C.d.A., ad emettere fidejussioni per conto della Banca stessa con firma congiunta per un importo illimitato.

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

